R.G. 107/24 P.U.

TRIBUNALE DI CHIETI

Il Tribunale di Chieti, riunito nella camera di consiglio del 21 luglio 2025, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.	Guido CAMPLI	Presidente,
dott.	Alessandro CHIAUZZI	Giudice Relatore,
dott.	Attilio SIMONELLI	Giudice,

vista la sentenza n. 668/2026 della Corte d'Appello di L'Aquila, pubblicata il 12 giugno 2026, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto da Di Iorio Immobiliare S.r.l. avverso la sentenza n. 2/2026 di questo Tribunale, è stata omologata la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta della medesima società, ai sensi degli artt. 88, comma 4, e 112, comma 2, CCII, con trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti per i provvedimenti conseguenti;

visto l'art. 48, comma 5, CCII, a mente del quale la sentenza di omologazione produce i propri effetti dalla data di pubblicazione e, nei riguardi dei terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese;

visto l'art. 118 CCII in materia di esecuzione del concordato, che demanda al commissario giudiziale la sorveglianza sull'adempimento e al giudice delegato la determinazione delle modalità di deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili;

considerato che il piano concordatario omologato si fonda sulla continuità aziendale diretta, con prosecuzione dell'attività di gestione e locazione dell'immobile sito in Villamagna, sull'apporto di finanza esterna da parte di Di Iorio Cucine S.r.l. per € 510.000,00 e sulla previsione di un contratto di locazione commerciale di durata dodicennale con canone annuo di € 48.000,00;

P.Q.M.

dispone quanto segue:

- preso atto della sentenza di omologazione n. 668/2026 della Corte d'Appello di L'Aquila, pubblicata il 12 giugno 2026, dichiara esecutivo il concordato preventivo in continuità aziendale diretta della Di Iorio Immobiliare S.r.l.;
- manda alla Cancelleria per l'immediata iscrizione della sentenza di omologazione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 48, comma 5, CCII, nonché per la comunicazione del presente decreto al Commissario Giudiziale, Avv. Elisabetta Casari, alla società debitrice Di Iorio Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante;
- il Commissario Giudiziale, avv. Elisabetta Casari, già nominato nella presente procedura, è confermato con i poteri di sorveglianza sull'adempimento del concordato ai sensi dell'art. 118, comma 1, CCII (il Commissario Giudiziale dovrà in particolare: vigilare sull'esatto adempimento della proposta omologata, con specifico riferimento al versamento dell'apporto di finanza esterna da parte di Di Iorio Cucine S.r.l., alla stipula del contratto di locazione dodicennale e al pagamento dei canoni; riferire immediatamente al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori; redigere e trasmettere ai creditori, ogni sei mesi, il rapporto riepilogativo di cui all'art. 130, comma 9, CCII, depositandone copia nel fascicolo telematico della procedura; depositare, a conclusa esecuzione del concordato, il rapporto riepilogativo finale).

Chieti, 21 luglio 2026

Il Presidente

dott. Guido Campli

Il Giudice del.

dott. Alessandro Chiauzzi